

DICHIARAZIONI

Modello Redditi SC 2018: il quadro DI

di **Federica Furlani**

Il **quadro DI** del modello **Redditi SC 2018** è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2017 una (o più) **dichiarazioni integrative** a favore ai sensi dell'[articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#) **oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa**: è il caso ad esempio di una dichiarazione integrativa del modello Unico 2015 relativa al 2014, presentata nel 2017.

Nella **dichiarazione** relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la **dichiarazione integrativa** deve infatti essere indicato il **credito** derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla **dichiarazione integrativa** stessa.

Si ricorda che l'[articolo 5 D.L. 193/2016](#) ha riformulato la disciplina delle **dichiarazioni integrative** prevedendo la possibilità per il contribuente di presentare una **dichiarazione integrativa a favore** entro il **termine di decadenza** previsto per l'**accertamento** della relativa annualità, con un'equiparazione dei termini per la presentazione della **dichiarazione integrativa** sia a **favore** che a **sfavore** (entro il **31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere**).

Presupposto per poter presentare una dichiarazione integrativa è che la **dichiarazione originaria** sia stata **validamente presentata**, e si considera valida anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione di sanzioni.

L'[articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#) disciplina poi le modalità di **utilizzo del credito** derivante dalla presentazione della dichiarazione integrativa a favore, prevedendo che:

- l'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalle dichiarazioni integrative a favore del contribuente può essere utilizzato in compensazione con modello F24 ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), **se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo**;
- nel caso in cui la dichiarazione integrativa a favore venga presentata **oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo**, il credito può essere utilizzato in F24 **per eseguire il versamento solo di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa**.

In quest'ultimo caso, nella **dichiarazione** relativa al periodo di imposta in cui è **presentata** la dichiarazione integrativa è indicato il **credito** derivante dal minor debito o maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Ipotizzando che la società Alfa abbia presentato **nel corso del 2017** una dichiarazione integrativa del modello Unico 2015, **relativa al 2014**, facendo emergere un **maggior credito Ires** pari a 2.000 euro, la stessa dovrà compilare il **quadro DI** del modello **Redditi 2018** per evidenziare tale maggior credito, che potrà essere utilizzato in compensazione a decorrere dal **1° gennaio 2018**.

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	1	2	3	4	5
		2003	2014	,00	2.000 ,00

L'importo indicato nella **colonna 5** del rigo DI1 concorrerà alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla dichiarazione dei redditi 2018 e il risultato di tale liquidazione andrà riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del **quadro RX**.

Nella colonna 4 del rigo DI1 va invece indicato il credito derivante dal minor debito o maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa presentata per **correggere errori contabili di competenza**, che non deve essere ricompreso anche in colonna 5, ma **va sommato all'ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione** da indicare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (**rigo RN19** nel caso di eccedenza Ires).

Tale credito può infatti essere utilizzato **dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa per compensare importi a debito**.

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2018

Scopri le sedi in programmazione >